

Innovativa sentenza del Tar contro la clausola del contratto che fissa una quota

# Mobilità senza limite di posti

Il caso di una educatrice e del richiesto passaggio di ruolo

DI FRANCESCA DE NARDI

**È** illegittima la clausola contrattuale che limita la mobilità a una quota dei posti vacanti e disponibili. Lo ha sancito il Tribunale di Lanciano, con la sentenza n. 167/2017. La controversia verte sulla domanda di una dipendente assunta a tempo indeterminato quale istituttrice nei convitti scolastici (e dunque personale educativo) che, in possesso di abilitazione, aveva insegnato per svariati anni una disciplina tecnica nell'istituto alberghiero, la cui graduatoria era da tempo esaurita.

**La ricorrente aveva richiesto** - come espressamente previsto dall'art. 3 del contratto integrativo sulla mobilità del comparto scuola - il passaggio di ruolo per tale profilo, essendosi liberato un posto per tale disciplina. Tuttavia la sua istanza non era stata accolta nonostante il posto fosse rimasto libero e disponibile e non vi fossero altri aspiranti.

**La ragione di quanto successo** era contenuta nell'art. 6 del contratto sulla mobilità all'epoca vigente, il quale prevedeva che i pas-

saggi di ruolo venissero effettuati «sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale».

**Interpretando alla lettera tale disposizione**, il passaggio di ruolo sarebbe stato possibile solo in presenza di ben 4 posti vacanti (la metà del 50% delle disponibilità), circostanza praticamente impossibile da verificarsi, attesa la particolarità della disciplina e l'esiguità del numero delle cattedre nella provincia.

**Si assisteva, pertanto, al paradosso** di una cattedra vacante e disponibile per anni e anni che non veniva assegnata all'unica aspirante, in forza della disposizione contrattuale che consentiva la mobilità professionale solo sul 25% delle disponibilità. L'insegnante aveva, così, chiesto la disapplicazione di tali clausole contrattuali.

**Il tribunale ha accolto il ricorso.** Dal tenore letterale del citato art. 6 del contratto, infatti, si dispone che «gli eventuali posti dispari non siano disponibili per la mobilità interprovinciale dei docenti, ma lo sono soltanto per la mobilità professionale per i soli docen-

ti appartenenti a classi di concorso o posti in esubero abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto».

**È anche vero, tuttavia, che le clausole** dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate se contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite da tale norma.

**La norma in questione, a parere del giudice**, sarebbe l'art. 470 del dlgs n. 297/1994: tale disposizione primaria attribuisce ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli tra i quali quello del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.

**Non vi è dubbio, quindi, che la norma** del citato art. 6 contrasti con tale norma primaria che andrà, quindi, disapplicata, dicono i giudici, con il risultato di destinare in via prioritaria i posti disponibili anche alla mobilità professionale.

—© Riproduzione riservata—

